



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Le perquisizioni e i sequestri

Autore: Edizioni Simone | 02/12/2017



Processo penale: la ricerca delle fonti di prova per la polizia giudiziaria.

Tipici mezzi a disposizione della P.G. per la ricerca di fonti di prova sono le *perquisizioni* e i *sequestri*, nonché l'acquisizione di plichi o corrispondenza, finalizzata all'eventuale sequestro.

Il potere di **perquisizione** è modellato per soddisfare, oltre alla esigenza

probatoria di acquisire cose o tracce pertinenti al reato, anche l'esigenza strumentale di eseguire una misura di custodia cautelare e di espiazione di pena, essendo consentita anche per ridurre *in vinculis* un soggetto indagato, imputato o condannato, e per riportare *in vinculis* l'evaso (art. 247).

Mentre *in caso di flagranza di reato e di evasione l'urgenza è presunta e la P.G. può procedere senza munirsi di decreto di perquisizione*, negli altri casi, invece, occorre il preventivo decreto, a meno che ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 352, c. 2) **[1]**. Il diritto del difensore di assistere alla perquisizione non comprende anche quello di essere preavvisato, stante la natura di *atto «a sorpresa»* dell'adempimento in questione (art. 356).

In ordine alle modalità di esecuzione e alle garanzie del perquisito, basta ricordare che a costui va rivolto l'invito a consegnare la cosa ricercata (art. 248); che egli ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia sia per le perquisizioni personali che locali (artt. 249 e 250); che di norma le perquisizioni domiciliari non vanno eseguite in ora notturna (art. 251).

Quando la finalità della perquisizione è il rinvenimento di cose, queste sono sottoposte a sequestro (art. 252), se rinvenute.

Quando la finalità della perquisizione è il rintraccio della persona sottoposta alle indagini, del condannato o dell'evaso o dell'imputato, la P.G., in caso positivo, dà esecuzione alla misura coercitiva o limitativa della libertà personale.

La perquisizione di P.G. può investire determinate persone, luoghi e private dimore, ma è scomparso il potere di perquisizione generale per edifici o blocchi di edifici.

Ai fini del controllo di legalità, è previsto l'obbligo di immediata trasmissione del verbale delle operazioni compiute al P.M. presso il Tribunale, a seconda della rispettiva competenza per materia, affinché questi, con urgenza, decida sulla *convalida*.

La eseguita perquisizione, al pari del sequestro, deve essere oggetto di *verbale*, che, in genere, viene così a documentare un *atto non ripetibile*, come tale destinato a rifluire nel fascicolo per il dibattimento (art. 431).

Pure finalizzata all'eventuale sequestro è la *acquisizione di plichi sigillati e di*

oggetti di corrispondenza (art. 353). Il potere della P.G., se trattasi di *plichi chiusi* non oggetto di traffico postale, e se vi è la necessità di impedirne la dispersione, si restringe ad una mera acquisizione, facendo capo al P.M. *il potere di disporre il sequestro* e, ancor prima, quello di autorizzarne la immediata apertura, cui, peraltro, il difensore dell'indagato ha diritto di assistere, anche se non preventivamente avvisato (art. 356). Quando, invece, trattasi di *oggetti di corrispondenza*, sempre al fine di impedirne la dispersione, è previsto che l'ufficiale di P.G. possa ordinare a chi è preposto al servizio postale di sospenderne l'inoltro, in attesa che nelle successive 48 ore il P.M. disponga il sequestro. In tal modo vengono contemperate le contrapposte esigenze di assicurare le fonti di prova e quella di tutelare la libertà e riservatezza delle comunicazioni, che possono essere limitate solo in via temporanea e in caso di necessità e urgenza dalla P.G., in attesa dell'intervento del P.M.

Per sua natura l'atto di acquisizione è, di norma, non ripetibile, sicché di esso va eseguita *verbalizzazione*, destinata ad essere inserita nel fascicolo del giudice dibattimentale (artt. 357 e 431).

Allorché siano rivolte ad acquisire il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, le operazioni di perquisizione e quelle di acquisizione di plichi o di corrispondenza sfociano, in caso positivo, in *verbali di sequestro*.

Giova chiarire che il sequestro in parola risponde ad *esigenze unicamente probatorie*, in coerenza con la fondamentale funzione di assicurazione delle fonti di prova (art. 348), assegnata alla P.G. D'altra parte, le esigenze di natura puramente conservativa, a fini patrimoniali, volte a garantire il soddisfacimento di pretese dell'Erario o le obbligazioni civili, sono realizzate mediante la misura cautelare reale del sequestro conservativo (art. 316). Le esigenze preventive, dirette ad impedire che una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, sono perseguite a mezzo del *sequestro preventivo*, anch'esso misura cautelare (art. 321). Il sequestro preventivo e quello conservativo sono misure riservate esclusivamente al giudice. Il D.L. 19-1-1991, n. 8 (conv. in L. 82/91), ha però modificato l'art. 321 c.p.p., inserendo il comma 3bis con il quale espressamente si consente alla P.G., in caso di urgenza, l'adozione della misura del sequestro preventivo. Il P.M. deve nelle successive 48 ore chiedere al giudice la convalida del sequestro e l'emissione di un formale provvedimento Il **sequestro cd. probatorio**, che fa capo alla P.G., pur dopo la *convalida* del P.M., è assoggettato al

controllo del giudice, anche nel merito, in ipotesi di richiesta di **riesame** al Tribunale (artt. 355 e 324). Avverso il provvedimento del riesame è proponibile **ricorso per cassazione** (art. 325), per sola violazione di legge e quindi non per insufficienza della motivazione **[2]**.

La *verifica*, da parte del Tribunale *del riesame e della Cassazione*, delle condizioni di legittimità del sequestro probatorio, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto dell'investigazione, ma *deve limitarsi* al controllo, nei limiti del *devolutum*, dell'*astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato* **[3]**.

Quando non è più necessario mantenere il sequestro, il P.M. dispone la **restituzione** delle cose all'avente diritto (artt. 262 e 263) **[4]**.

L'atto di sequestro è sostanzialmente *atto irripetibile* in quanto effettuato «a sorpresa»; di esso, quindi, va redatto *verbale*, destinato ad essere inserito nel fascicolo del dibattimento (art. 431), per costituire prova innanzi al giudice. Analoga natura hanno anche gli **accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone**, quando vi è pericolo di alterazione, modificazione o dispersione (art. 354): ne sono esempi il rilievo di impronte digitali; il prelievo del guanto di paraffina per accertare la presenza di residui di polvere da sparo; il prelievo di acque inquinate; il prelievo di materiale biologico (es. urina, saliva); il prelievo dell'alcooltest; l'effettuazione di rilievi fotografici; il verbale di descrizione di cose, tracce e luoghi. In tal caso, la norma auspica il tempestivo intervento del P.M., in modo che costui possa procedere ai suoi accertamenti eventualmente di natura tecnica e di carattere non ripetibile (art. 360). Fino a quando il P.M. non ha assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di P.G. compiono direttamente i necessari accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose, nonché sulle persone, senza trasmodare in ispezione personale, sempre allo scopo di rilevare le tracce del reato, di ricostruire il fatto e di individuare il colpevole.

Il *carattere tendenzialmente irripetibile* degli accertamenti e quindi la loro valenza in giudizio (art. 431) conferiscono al difensore dell'indagato la facoltà di assistervi, anche se non quella di essere preventivamente avvisato del loro compimento (art. 356).



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

autore Fausto Izzo

SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI

Note

[1] L'art. 25bis del D.L. 8-6-1992, n. 306 (conv. in L. 356/92), consente per i delitti previsti dall'art. 51bis c.p.p. (delitti di criminalità organizzata) di procedere a perquisizione di interi edifici o blocchi di edifici. **[2]** Cass. **Sez. Un.**, 13-2-2004, n. 5876. **[3]** Cass. 2, 18-7-2005, n. 26457. **[4]** La legge finanziaria 244/2007, in un'ottica di semplificazione, ha inserito nell'art. 262 c.p.p., il comma 3 *bis* il quale dispone che «*trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato*».